



Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

RIVIERA LIGURE DELLE PALME



APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 19 DEL 26.04.2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA

E LA DISPERSIONE DELLE CENERI

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Dispersione delle ceneri -Volontà del defunto.

Art. 3 - Incaricato della dispersione

Art. 4 - Autorizzazione alla dispersione

Art. 5 - Luoghi di dispersione

Art. 6 - Modalità della dispersione

Art. 7- Incaricato dal Comune

Art. 8 – Affidamento e conservazione delle urne cinerarie

Art. 9 - Tariffe

Art. 10- Informazioni ai cittadini

Art. 11 -Imposta di bollo

Art. 12 - Modulistica

Art. 13- Norma finale

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione), della successiva legge regionale di modifica n. 4 del 11 marzo 2008 e del successivo Regolamento Regionale n. 1 del 11 marzo 2008.
2. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), alle Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98e al DPR 254/03 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).
3. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.
4. Il presente regolamento integra il regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 2 - Dispersione delle ceneri -Volontà del defunto.

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita come segue:
 - a. disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 comma 1-2-3 attestante la volontà del defunto di essere disperso.

Art.3- Incaricato della dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà.
Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:
 - a) coniuge
 - b) figli,
 - c) altri familiari aventi diritto,
 - d) esecutore testamentario,
 - e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto,
 - f) personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre.

Art.4- Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dal Dirigente Responsabile dello Stato Civile per le persone decedute nel territorio comunale.
2. Può essere altresì autorizzata la dispersione di ceneri che pervengono da altri comuni e di quelle tumulate nei cimiteri cittadini antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, se pur deceduti in altri comuni, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta successiva , secondo le modalità dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 2007.
3. La dispersione autorizzata dal Comune di Pietra Ligure può avvenire esclusivamente in Liguria. Tuttavia, nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro comune della Regione Liguria, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune in cui viene effettuata la dispersione;
4. La dispersione può essere autorizzata anche in Comune non appartenente alla Regione Liguria purché la Regione di appartenenza del comune di dispersione lo consenta e venga prodotta l'autorizzazione del

comune di dispersione.

5. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda in bollo nella quale vanno indicati:

- a. I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
- b. I dati anagrafici del defunto;
- c. Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse ;
- d. L'impegno ad effettuare la dispersione di norma entro 30gg dalla data di consegna delle ceneri.
- e. La dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna .

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a. Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso;
- b. L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
- c. Nelle ipotesi di cui ai commi 3- 4 del presente articolo le documentazioni ivi indicate per il rilascio della autorizzazione.

Art. 5 – Luoghi di dispersione

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:

- a. Nel cinerario comune;
- b. In mare, con interdizione delle zone già oggetto di divieti e/o limitazioni d'uso per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima e con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione, con specifico riguardo alle dotazioni di bordo ed alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo-marine in atto alla data prefissata:
 - a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto d'approdo più vicino nei tratti antistanti il territorio comunale e liberi da natanti e manufatti e non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione, quando gli stessi sono effettuati;
 - a non meno di 1000 metri dalla costa per tutto il periodo della stagione balneare;
- c. In natura, **mediante interrimento di urna biodegradabile**, all'interno del territorio comunale, a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili :
 - in aree private, appartenenti in vita al “de cuius” o ai suoi eredi o al convivente more uxorio se designato dal de cuius;

2. La dispersione è in ogni caso vietata nell'ambito del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dagli strumenti urbanistici vigenti, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

3. Per la dispersione in mare:

- a. nel caso in cui gli interessati ritengano avvalersi di professionisti (Imprese di O.F.) è vietato l'utilizzo di unità da diporto ai sensi dell'art. 2 del Codice della nautica da diporto;
- b. dovrà essere fatta, via fax all'Autorità Marittima, preventiva comunicazione che dovrà contenere ogni informazione utile (data, ora, zona di mare e mezzo nautico utilizzato).

Art.6 - Modalità della dispersione

1. Il Servizio competente rilascia al richiedente l'autorizzazione in bollo alla dispersione in cui andranno riportati:

- a. Il numero identificativo della autorizzazione alla dispersione.
- b. I dati identificativi del defunto.
- c. Gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione.
- d. Il soggetto deputato alla dispersione.
- e. Il luogo di dispersione.
- f. L'incaricato dal Comune ad assistere all'evento.

2. Sarà altresì predisposto il verbale di consegna delle ceneri redatto in triplice copia : una per il Comune di

decesso e due per il soggetto che deve effettuare la dispersione costituendo anche documento di accompagnamento per il trasporto. Detto verbale sarà sottoscritto dal Dirigente o suo delegato e dall'affidatario delle ceneri.

3.Copia del verbale, integrato con data ed ora dell'avvenuta dispersione, dovrà essere riconsegnata al Comune a cura dell'incaricato del Comune.

4.La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione.

5.Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per interrimento dell'urna contenenti le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

6.La dispersione in mare non è consentita tramite affondamento dell'urna, la quale andrà, pertanto, smaltita a parte, una volta svuotata, dopo l'operazione di dispersione.

Art.7- Incaricato dal Comune

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione.

2.L'incaricato del Comune è nominato dal Responsabile dei Servizi Demografici dell'Ente ed è individuato tra :

- I responsabili delle Imprese di Onoranze Funebri incaricate del servizio.
- Un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

Art. 8 – Affidamento e conservazione delle urne cinerarie

1.La scelta dell'affidamento dell'urna contenenti le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti forme:

a.disposizione testamentaria

b.in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto espressa in forma scritta, la volontà espressa dal coniuge (o convivente more uxorio) , o , in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2.Il soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, presenta un'istanza in bollo di affidamento contenente i seguenti dati:

- generalità del richiedente;
- generalità, luogo e data decesso del defunto;
- luogo di conservazione;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora l'affidatario non intendesse più conservarla;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 5 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

3.L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata in bollo dal Dirigente Responsabile , o suo sostituto, del Servizio Stato Civile e Servizi Cimiteriali.

4.Dell'affidamento delle ceneri per la custodia è predisposto apposito verbale a cura del servizio competente.

Art.9- Tariffe

Alla determinazione delle tariffe dei servizi a pagamento, sia per la “dispersione” che per l’affidamento delle ceneri, provvede la Giunta Comunale nell’ambito delle proprie competenze

Art. 10 - Informazioni ai cittadini

Il Comune di Pietra Ligure promuove e favorisce l’informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Art. 11 - Imposta di bollo

Tutte le istanze previste dal presente regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo.

Art. 12 - Modulistica

I moduli di richiesta sono disponibili per l’utenza oltre che presso gli uffici comunali anche sul sito del comune.

Art. 13 – Norma finale

Sono abrogate le norme del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria in contrasto con quelle previste dal presente regolamento nonché le disposizioni in materia di affidamento delle ceneri approvate con deliberazione della G.C n.160 del 18.07.2005

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 130 del 30.3.2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge Regione Liguria n. 24/2007 : Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- Legge Regione Liguria n. 4/2008: Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri);
- Regolamento regionale n. 1/2008: Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 24/2007;
- D.P.R. 10.9.1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.3, comma 1, numero 8 (Muovo codice della strada);
- Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. 254 del 15.7.2003: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- CODICE CIVILE Art. 74 e segg.

Marca da bollo

€ 14,62

Al Dirigente Responsabile del Servizio **Stato Civile -Servizi Cimiteriali**
del Comune di **Pietra Ligure**

Io sottoscritto/a Cognome/Nome: _____

data di nascita: __/__/____ luogo di nascita _____

residente a : _____ Via _____ n. ____ cap _____

C.F. _____ in qualità di (*) _____

CHIEDO

Il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri di :

Cognome/Nome: _____

data di nascita: __/__/____ luogo di nascita _____

decesso avvenuto inil __/__/____

residente in vita residente a _____ Via _____ n. _____

La manifestazione di volontà del defunto di disperdere le ceneri risulta dai seguenti atti o documenti allegati :

estratto della disposizione testamentaria ;

dichiarazione di volontà del defunto resa per iscritto ;

dichiarazione di volontà resa dal coniuge o, in difetto, dichiarazione di volontà resa da tutti i parenti più prossimi di pari grado :

Indico quale incaricato della dispersione 1 Sig. _____

Le ceneri verranno disperse nel territorio di Pietra Ligure:

- nel cinerario comune nei cimiteri comunali ;
- in mare nel punto di seguito indicato:..... L'urna verrà smaltita secondo le seguenti modalità:.....
- nell'area privata, di cui all'allegato consenso del proprietario, mediante interrimento di urna biodegradabile;

Se le ceneri vengono disperse fuori del territorio comunale:

nulla osta alla dispersione rilasciata dal Comune di _____

Se le ceneri vengono disperse fuori del territorio della Regione Liguria occorre anche produrre:

estratto della normativa che consente la dispersione di ceneri provenienti da comuni appartenenti ad altre Regioni;

Allego: fotocopia documento d'identità dell'istante.

_____, li _____

In fede
